



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 121/22/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4172 AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.**

(PROC. N. 1624/DDA/AM)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4172, acquisita in data 2 marzo 2022 (prot. n. DDA/0000781), con la quale è stata segnalata dalla DcP - Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della società Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle



opere oggetto dell'istanza, l'offerta di una significativa quantità di opere di carattere videoludico, sul sito internet <https://t.me/>, diffuse attraverso il canale Telegram Nintendo_Switch_Accounts in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che *“Il canale Telegram segnalato vende giochi abusivamente duplicati per Nintendo Switch. Come si può notare dagli screenshot allegati, gli amministratori del canale hanno a disposizione un vasto catalogo di prodotti continuamente aggiornato, offrono supporto per l'installazione, vendono a utenti finali e sono disposti a trovare accordi con reseller. I pagamenti possono essere eseguiti con carta di credito o con criptovalute. [...]”*. ;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultava effettivamente presente l'offerta di prodotti, componenti e servizi in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l'istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1624/DDA/AM, relativa all'istanza DDA/4172, della Direzione servizi digitali del 7 marzo 2022, prot. n. DDA/0000834 inviata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, al gestore del sito *internet*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, *lett. g)*, del *Regolamento*, alla società Google LLC in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, e alla società Telegram LLC, in qualità di fornitore di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 9 marzo 2022 prot. n. DDA/0000852, con la quale la società Telegram LLC comunicava l'avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, le opere oggetto di istanza non risultano essere più disponibili alle summenzionate pagine internet;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l'art. 7, comma 3-*bis* del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/4172 ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del
Regolamento, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore